

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **224/1988** (ECLI:IT:COST:1988:224)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **10/12/1987**; Decisione del **11/02/1988**

Deposito del **25/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10477**

Atti decisi:

N. 224

ORDINANZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal titolo: "Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato il 15 marzo 1980, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, con atto notificato il 15 marzo 1980 la Regione Sicilia ha proposto questione di legittimità costituzionale nei confronti del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (intero testo), adottato su delegazione ex art. 47 l. n. 833 del 1978, recante "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", per contrasto con gli artt. 21 e 43 dello Statuto siciliano (approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n. 455), nonché con l'art. 80, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all'art. 76 Cost.;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per il rigetto del ricorso;

che peraltro, con successivo atto del 25 novembre 1987, la stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.